PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XIII - N. 2

1981

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 2 DECEMBRI 1981

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Allocutio

Ad Sodales, Consultores et Officiales Pont. Commissionis Codici Iuris Canonici recognoscendo 255

ACTA COMMISSIONIS

I. Sessionis Plenariae Celebratio 259

II. Opera Consultorum in recognoscendis Schematibus canonum

1. Schema « De Populo Dei » 271
2. Schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » 325
3. Schema « De Sacramentis » 408

DOCUMENTA

I. A Cardinali Praeside describitur et examinatur votum a Patribus unanimiter datum in Plenaria nostrae Commissionis 444

II. Cursus renovationis canonicae pro Iudicibus in Universitate Gregoriana inauguratio 447

III. In XI Colloquio Iuris Europaei Messanae habito. Rev.mus Aemilius Eid, nostrae Commissionis Consultor, et S. Sedis Observator, orationem habuit « De problematibus iuridicis circa paria » 450

IV. Card. P. Felici Centenarium Annum ab ortu Ioannis XXIII commemorat 460

V. Summus Pontifex commemorat bismillesimum annum ab obitu Vergilii 463
Hexametri in honorem Ioannis Pauli II a Card. P. Felici oblati . . . 466

VI. Summus Pontifex participes XI Cursus renovationis canonicae pro Iudicibus alloquitur 467

NOTITIAE 470

2

SCHEMA « DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE PER PROFESSIONEM CONSILIORUM EVANGELICORUM »

A

ESAME DELLE OSSERVAZIONI: 10ª SESSIONE

Dal 3 all'8 marzo 1980 ha avuto luogo nella Sede di questa Pontificia Commissione la 10ª sessione del Gruppo speciale di studio, costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » (cf. *Communicationes,* 13, 1981, pp. 151-211).

Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione, e S. E. Mons. Castillo Lara, Segretario della stessa. È Relatore il Rev.do P. Marco Said, O.P., ed Attuario il Rev.do D. Julian Herranz, Aiutante di studio della Commissione. Sono inoltre presenti il Rev.mo P. Viktor Dammertz, O.S.B., Abate Primate; il Rev.mo P. Elio Gambari, Sotto-segretario della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari; i Rev.di PP. Marcelino Zalba S.I., Jean B. Beyer S.I., Anastasio Gutiérrez C.M.F., e Cecil L. Parres C.M.; il Dott. Armando Oberti; le Rev.de Sr. Agnes Sauvage, delle Figlie della Carità, Sr. Jeanne de Charry, delle Suore del Sacro Cuore e Sr. Mary Linscott, delle Suore di Nostra Signora di Namur.

Seduta del 3 marzo 1980

Il Relatore, dopo alcuni brevi chiarimenti di presentazione, propone i seguenti canoni emendati riguardanti il Titolo VI: « De separatione sodalium ab Instituto », incominciando dall'Art. 1 « De transitu ad aliud Institutum ».

Can. 67

Il testo che corrisponde al can. 75 dello schema stampato è il seguente:

« § 1. Ut a proprio ad aliud Institutum vitae consecratae transire possit, sodalis licentia indiget Supremi Moderatoris utriusque Instituti de consensu sui cuiusque consilii.

§ 2. Constitutiones statuere et definire debent tempus et modum probationis quae professioni sodalis in novo Instituto praemittenda est.

§ 3. Qui tamen momento transitus professus est a votis temporariis, ad professionem perpetuam in novo Instituto admitti nequit nisi iterum peracto novitiatu et praemissa professione temporaria trium saltem annorum. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel a Superioribus competentibus non admittatur ad professionem emittendam ad saeculum redeat, dispensatus ipso iure a votis temporariis, si quae habeat.

§ 4. Qui momento transitus professus est a votis perpetuis, post peractam probationem quae ad quinque saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo Instituto admitti potest. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum Institutum redeat, dummodo ab huius Supremo Moderatore, de consensu sui consilii recipiatur. Secus indultum saecularizationis ab Apostolica Sede obtineat ».

Mons. Segretario: Premette che data l'importanza particolare della materia, sono state chieste le relative osservazioni alla S. C. per i Religiosi.

Riguardo a questo canone fa presente che preferisce al § 1 la forma negativa: « Sodalis nequit ... », giacché appare prudente evitare l'uso di espressioni che possano essere interpretate come un qualche incoraggiamento all'istituto del transito, attesa poi la tendenza attuale, soprattutto tra le religiose, di passare da un Istituto religioso ad un Istituto secolare, si domanda se non sarebbe meglio restringere l'istituto del transito ai soli Istituti religiosi, dicendo, per esempio, « Ut a proprio ad aliud Institutum religiosum ... ».

Il § 2 si potrebbe trasferire alla fine del canone, perché ciò sembra più logico. È inoltre decisamente contrario all'ultima clausola del § 4 « dummodo ab huius Supremo Moderatore, de consensu sui consilii recipiatur. Secus indultum saecularizationis ab Apostolica Sede obtineat ». Si tratta, infatti, di un professo perpetuo nel primitivo Istituto che conserva il diritto di ritornare al suo Istituto, sempre che non sia stato legittimamente dimesso, oppure chieda egli stesso la dispensa.

Il primo Consultore: Concorda riguardo alla clausola finale del § 4. La prova di 5 anni sembra lunga, basterebbero 3 anni. Chiede inoltre che si aggiunga una norma riguardante il transito da uno ad un altro monastero dello stesso Ordine.

Il terzo Consultore: Quanto al § 1, è d'accordo con quanto detto da Mons. Segretario. Riguardo alla proposta della S. Congregazione, non considera necessario richiedere al § 1 la licenza della S. Sede. Il § 2 si potrebbe sopprimere ed il § 3 abbreviare. Quanto al § 4 direbbe « ad pristinum Institutum redeat nisi indultum saecularizationis ab Apostolica Sede obtineat »; il periodo di prova di 5 anni sembra troppo lungo per un professo di voti perpetui.

Il sesto Consultore: Fa notare che nel § 3 non è previsto esplicitamente che il religioso possa ritornare all'Istituto primitivo.

Il nono Consultore: Concorda con la proposta di porre il § 1 in forma negativa per non incoraggiare l'ipotesi del transito, che è sempre un fatto non ordinario.

Il decimo Consultore: Nel § 1 considera opportuna la licenza della Santa Sede. Al § 4, lin. 2, togliere la parola « saltem ».

L'ottavo Consultore: Per prevenire abusi, che possono esserci quando le persone trovano qualche difficoltà nel noviziato, sarebbe meglio richiedere, al § 1, la licenza della Santa Sede: ciò sembra soprattutto conveniente nel caso degli Istituti femminili. Il § 2 si metta alla fine. Dubita sulla necessità del § 3. Nel § 4 togliere la parola « saltem ».

Il settimo Consultore: Nel § 4 preferirebbe — perché lo considera più logico — che la persona venga sciolta dai legami con il primo Istituto, e rifaccia « ex novo » la sua esperienza di vita consacrata.

Il quarto Consultore: Si eviti di dare la sicurezza che, se non va bene la nuova esperienza, il professo può ritornare con pieni diritti al primo Istituto. Questo criterio dovrebbe essere soprattutto applicato nel § 3 che riguarda i professi con voti temporanei. Al § 1 non si dovrebbe richiedere la licenza della Santa Sede, per non moltiplicare le pratiche e la relativa burocrazia.

Il secondo Consultore: Nel § 1, che si dovrebbe redigere in forma negativa, si dovrebbe richiedere per prudenza la licenza della Santa Sede con il parere dell'Istituto « ad quod »; dubita invece che si debba esigere il consenso del Supremo Moderatore dell'Istituto « a quo ». Al § 2 si esiga sempre il noviziato nel nuovo Istituto. Non vede inoltre la necessità del § 3. Al § 4 togliere « saltem », e non esigere 5 anni, ma solo 3: soprattutto se si concede il diritto di ritornare all'Istituto « a quo », ciò che sembrerebbe giusto.

Il Relatore: Quanto al § 1, è d'accordo con la formula negativa, e chiede che si conservi la necessità del consenso previo dei due Istituti. È bene che il § 2 si metta alla fine del canone. Il § 3 si potrebbe sop-

primere. Al § 4 si dovrà evitare di imporre all'Istituto « a quo » l'obbligo di ricevere il professo perpetuo che desidera ritornare.

Si fa ancora una breve discussione in merito, ed in fine si domanda ai Consultori se si debba:

1) usare una forma negativa al § 1 (placet 11);

2) restringere il transito agli Istituti religiosi (placet 9; non placet 1; astenuto 1);

3) richiedere la licenza della Santa Sede (placet 3);

4) richiedere la licenza dei due Supremi Moderatori « cum suffragio deliberativo sui cuiusque consilii » (placet 9);

5) trasferire il § 2 alla fine del canone (placet 9);

6) sopprimere il § 3, restringendo il transito ai soli professi perpetui. Nel § 1, pertanto, si deve dire « Sodalis a votis perpetuis » (placet 9);

7) dire al § 4 (ora § 2): « ad tres saltem annos » (placet 10);

8) dire all'inizio di questo §: « Sodalis, post ... » (placet 10);

9) sopprimere nello stesso § l'ultima frase: « dummodo ... obtineat » (placet 7);

10) dire, sempre allo stesso §: « redeat *nisi indultum saecularizationis ab Apostolica Sede obtinuerit* » (placet 7);

11) aggiungere come § 3: « Transire ad aliud monasterium eiusdem Ordinis novam professionem non requirit » (placet 10);

12) dire nel § 4 (prima § 2): « Ius proprium determinet tempus et modum probationis quae professioni Sodalis in novo Instituto praemittenda est » (placet 10).

Can. 68

Il testo, che corrisponde al can. 76 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Usque ad emissionem professionis in novo Instituto, manentibus votis, iura et obligationes quas sodalis in priori Instituto habebat suspenduntur; ab incepta tamen probatione ipse ad observantiam iuris proprii novi Instituti tenetur.

§ 2. Per professionem in novo Instituto sodalis eidem incorporatur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus praecedentibus ».

Il terzo Consultore: Nel § 1 bisogna tener conto che gli obblighi nel nuovo Istituto si assumono anche « vi voti ». Nel § 2 si sopprima la frase « cessantibus votis », perché non è vera teologicamente. (Concordano il secondo e l'ottavo Consultore).

Non si fanno altre osservazioni. Perciò si domanda ai Consultori se si debba:

1) aggiungere al § 1 « vi voti tenentur » (placet 3);

2) dire nel § 2 « cessantibus iuribus et obligationibus prioris Instituti » (placet 3);

3) mantenere il canone com'è (placet 6; si astengono 3).

Can. 69

Il testo, che corrisponde al can. 77 dello schema stampato, è il seguente:

« Supremus Moderator, audito suo consilio, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest, non tamen ultra triennium, ut, firmis suae professionis obligationibus, vitam agat extra Instituti domum, exoneratus ab iis quae cum suae vitae nova conditione componi nequeunt. Sodalis huiusmodi sub dependentia et cura suorum Superiorum manet; voce tamen activa et passiva caret ».

Il Card. Presidente: Fa notare la gravità della materia di cui si tratta in questo canone e perciò la necessità di essere prudenti.

Mons. Segretario: È contrario al fatto che venga concessa al Supremo Moderatore, nella forma proposta, la possibilità di concedere l'indulto « de absentia a domo » o esclaustrazione « infra triennium »; questa facoltà si presterebbe ad abusi e non ha fondamento nel diritto vigente. Si dovrà almeno tener conto della formula proposta dalla S. C. per i Religiosi, che richiede il consenso del consiglio ed anche, se si tratta di sacerdoti, il consenso dell'Ordinario del luogo in cui il religioso risiederà.

Il primo Consultore: Chiede, dato che non trova termine migliore, di mantenere l'espressione « exclaustratio », che si distingue bene dall'altra « absentia a domo » in cui il religioso ritiene tutti i diritti. (Concordano l'ottavo, il nono, il decimo Consultore e altri).

Il terzo Consultore: Concorda con quanto detto dal Mons. Segretario.

Il sesto Consultore: Ricorda la necessità di distinguere tra esclaustrazione semplice e esclaustrazione qualificata.

Il quarto Consultore: È d'accordo con la necessità di avere il consenso dell'Ordinario del luogo nel caso della « exclaustratio » dei sacerdoti. Riguardo alla terminologia direbbe « exoneratio » oppure « absentia ab Instituto », invece di « exclaustratio », perché nella maggior parte degli Istituti religiosi non c'è la vita claustrale. L'indulto poi

« ultra triennium » si dovrebbe riservare alla Santa Sede per evitare abusi.

Il secondo Consultore: Insiste sulla necessità di mantenere ben separati i due istituti: la « exclaustratio » e la « absentia a domo », e concorda con la formula proposta dalla S. C. per i Religiosi.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) mantenere il termine « exclaustratio » (placet 7);

2) riservare totalmente alla Santa Sede il relativo indulto (placet 2);

3) approvare la formula proposta dalla S. C. per i Religiosi per il § 1, primo comma (placet 11);

4) riservare alla Santa Sede in tutti i casi l'indulto di esclaustrazione « ultra triennium » (placet 4);

5) dire poi: « Indultum prorogare vel illud ultra triennium a S. Sede vel, si de Institutis iuris dioecesani agitur, ab Ordinario loci dari potest ... » (placet 10);

6) approvare il § 2 proposto dalla S. Congregazione dicendo però « Ordinarii loci *commorationis* » (placet 3).

Seduta del 4 marzo 1980

Prosegue l'esame del can. 69 e si domanda ai Consultori se si debba estendere la norma riguardante l'intervento dell'Ordinario del luogo a tutti i chierici, invece che ai soli sacerdoti (placet 1).

Si esamina poi la proposta della S. C. per i Religiosi di includere un canone sulla « esclaustrazione imposta » per gravi motivi.

Sono concordi il secondo, il quinto, l'ottavo e il decimo Consultore e altri. Il nono Consultore pensa che l'espressione « ob graves causas » potrebbe favorire l'arbitrio da parte dei Superiori.

Si chiede il parere dei Consultori e la maggioranza (8 placet) approva il testo proposto.

Si domanda anche, su proposta del Relatore, se si debba estendere la norma anche agli Istituti di diritto diocesano (placet 2).

Quanto al posto di questo canone nello schema, si rimanda la decisione alla fine della sessione.

Il testo approvato è il seguente: « Petente Supremo Moderatore de consensu sui consilii exclaustratio imponi potest a Sancta Sede sodali pro Institutis iuris pontificii vel ab Ordinario loci pro sodali Instituti iuris dioecesani, ob graves causas, servata acquitate et caritate ».

Can. 70

Il testo, che corrisponde al can. 78 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Qui expleto professionis tempore ab Instituto egredi voluerit, illud derelinquere potest.

§ 2. Qui, perdurante professione temporaria, gravi de causa, Institutum derelinquere petit, a Supremo Moderatore de consensu sui consilii consequi potest indultum ab Instituto discedendi ».

Mons. Segretario: Approva il canone com'è.

Il quinto Consultore: Pensa che si potrebbe semplificare così:

« § 1. Professus a votis temporariis, expleto votorum tempore, libere potest Institutum deserere.

§ 2. Perdurante professione temporaria, Supremus Moderator, gravi de causa et de consensu sui consilii potest indultum ab Instituto discedendi religioso concedere ».

Il nono Consultore: Fa notare che la clausola « gravi de causa » si dovrebbe riferire alla petizione da parte del soggetto. (Concordano altri).

Si domanda ai Consultori se si debba approvare la formula proposta dal Relatore (placet 7).

Viene in seguito esaminata la seguente formula proposta dal primo Consultore, come § 3 del presente canone: « In monasteriis sui iuris de quibus in can. 38 ter, et in Institutis iuris dioecesani indultum ab Ordinario loci peti debet, qui praevie votum Superioris Maioris exquirat ».

Si domanda ai Consultori se si debba concedere sia agli Istituti di diritto diocesano che ai monasteri la facoltà di dispensare i professi dai voti temporanei, invece di riservarla agli Ordinari del luogo. La maggioranza (placet 10) è d'accordo, per cui cade la formula proposta dal primo Consultore, giacché anche questi due casi rientrano nella norma generale dei §§ 1-2.

Can. 71

Il testo, che corrisponde al can. 81 dello schema, è il seguente:

« § 1. Sodalis, expleta professione temporaria, si iustae et rationabiles causae adfuerint sive ex parte candidati sive ex parte Instituti, a competenti Superiore maiore (a Supremo Moderatore) de consensu sui consilii, a subsequenti professione emittenda excludi potest.

§ 2. Infirmitas physica vel mentalis, etiam post professionem contracta, quae, auditis peritis (de iudicio peritorum), sodalem, de quo in § 1, reddit ineptum ad vitam in Instituto ducendam (absque damno proprio vel Instituti), causam (iustam) constituit eum non admittendi ad professionem renovandam vel ad perpetuam emittendam ».

Mons. Segretario: Approva la sostanza del canone. Considera però che al § 1 si può togliere « et rationabiles » e « sive ex parte candidati, sive ex parte Instituti »; il Superiore competente dovrà essere il « Superior maius ». Meglio dire, al § 2, « de iudicio peritorum », e sopprimere « absque damno proprio vel Instituti ». Non considera necessario aggiungere la clausola « servata semper caritate et aequitate », perché ciò va da sé.

Il secondo Consultore: Pensa che questa clausola dovrebbe essere introdotta, oppure « salva iustitia », perché vi possono essere delle malattie contratte per colpa dell'Istituto.

Il quarto Consultore: Concorda con le osservazioni del Segretario al § 1. Nel § 2 preferirebbe « auditis peritis » per non legare il superiore alla sola valutazione del medico.

L'ottavo e il decimo Consultore: Pensano che non si debba dare troppo peso al parere dei periti (psicologi, psichiatri): meglio dire soltanto « auditis peritis ».

Il quinto Consultore: Fa notare che non sarebbe giusto espellere dalla religione chi contrae una malattia del tipo della demenza.

Il sesto Consultore: Meglio dire « psychicae » invece di « mentalis ».

Il terzo Consultore: Concorda con le osservazioni di Mons. Segretario. Aggiunge che al § 1 si potrebbe dire « a perpetua professione ». È dello stesso parere esposto dal quinto Consultore riguardo ai casi di demenza o altre malattie.

Piacciono alla maggioranza (8 placet) i seguenti cambiamenti nel § 1:

1) sopprimere « et rationabiles » e « sive ... Instituti »;
2) dire « a competenti Superiore maiore ».

Si domanda inoltre ai Consultori se si debba:

1) aggiungere nel § 1 « salva caritate et aequitate » (placet 3);
2) dire al § 2 « psychicae » invece di « mentalis » (placet 10);
3) dire « de iudicio peritorum » (placet 6);
4) dire « auditis peritis » (placet 4);

5) sopprimere « absque damno proprio vel Instituti » (placet 7);
6) conservare detta frase (placet 3);
7) sopprimere « iustam » (placet 9).

Data la delicatezza dell'argomento, si propone di riflettere ulteriormente prima di decidere sulla formula definitiva di questo § 2.

Can. 72

Il testo, che corrisponde al can. 79 dello schema stampato, è il seguente, che viene proposto dal Relatore con una duplice formula:

« § 1. Religiosus a votis perpetuis indultum discedendi ab Instituto petere potest dumtaxat ob causas valde graves coram Domino perpensas; petitionem suam deferat Supremo Moderatori Instituti, qui eam, una cum voto sui consilii, Auctoritati competenti deferat.

§ 2. Nisi peculiaris facultas Supremo Moderatori concessa fuerit, dispensatio a votis perpetuis in Institutis iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur. In Institutis vero iuris dioecesani eamdem dispensationem etiam Episcopus dioecesanus (domus assignationis) concedere potest.

§ 3. Indulta discedendi ab Instituto, in scriptis a sodalibus acceptata, ipso iure secumferunt dispensationem (solutionem) a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis ».

Vel:

« § 1. Sodalis a votis perpetuis qui indultum discedendi ab Instituto petit, ob causas gravissimas coram Domino perpensas, illud a Supremo Moderatore obtinere potest.

§ 2. Ad indultum, de quo in § 1, valide concedendum, Supremus Moderator indiget consensu sui consilii, quod ad casum quinque (sex) saltem membris constare debet, ita ut, deficientibus vel absentibus ordinariis consiliariis, alii ad normam iuris proprii advocentur; consensus huiusmodi suffragio secreto manifestari debet.

§ 3. Supremus Instituti Moderator, de consensu sui consilii, a votis perpetuis dispensare poterit, nisi Apostolica Sedes hanc facultatem sibi reservaverit. In Institutis vero dioecesanis eadem facultas Episcopo dioecesano (domus assignationis) competit ».

Mons. Segretario: Preferisce la prima formulazione, perché la seconda è stata chiesta solo da tre Organi consultivi; la materia è gra-

vissima e sarebbe imprudente eliminare l'attuale riserva alla Santa Sede o, nel caso degli Istituti di diritto diocesano, al Vescovo diocesano.

Per il § 1 preferirebbe la formula negativa dello schema stampato: « *ne petat* nisi ob gravissimas causas ... ». Nel § 2 cancellare « Nisi peculiaris facultas ... fuerit », perché ciò va da sé e non è necessario dirlo nel canone. Il § 3 va necessariamente messo come un canone a sé, perché vale anche per i professi con voti temporanei; quanto al suo contenuto, bisogna tener conto che un rescritto di grazia vale dal momento della sua concessione, perciò si deve dire: « Indultum discedendi legitime concessum et sodali notificatum ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione exortis ».

Inoltre bisognerebbe aggiungere un § per il caso dei sacerdoti; in questi casi si dovrebbe condizionare la dispensa (non la dimissione) al fatto che si sia già trovato il Vescovo benevolo che li riceva. Si potrebbe dire per esempio: « Si sodalis sit clericus (sacerdos) indultum ne concedatur nisi prius inveniatur Episcopus qui eum in dioecesi recipiat sive definitive, sive ad experimentum sive saltem ad exercendum ministerium ».

Il Relatore: Ha difficoltà riguardo alla proposta di condizionare l'indulto di secolarizzazione al fatto di trovare il Vescovo benevolo. (Risponde Mons. Segretario che anche un Vescovo che ordina od incardina un sacerdote contrae dei vincoli con il sacerdote di cui non si può liberare così facilmente: la stessa responsabilità contrae il Superiore che ammette alla professione perpetua ed incardina così il sacerdote all'Istituto. Peraltro non è giusto gravare i Vescovi con il peso di avere nelle loro diocesi un chierico vago e magari fonte di problemi non indifferenti. Si deve, infine, tener conto che non si ammettono i clerici vaghi, né si concepisce un chierico che non sia incardinato a qualche chiesa particolare o a qualche Istituto).

Il secondo Consultore: Il suggerimento della S. Congregazione di dire « separationem ab Instituto » è stato fatto perché nel caso dell'indulto essendo concessione di grazia, si richiede l'accettazione e ciò potrebbe dar luogo a ricatti. Meglio perciò poter procedere anche mediante decreti, i quali non richiedono l'accettazione. Perciò si propone anche di sopprimere al § 3 la frase « in scriptis a sodalibus acceptata ». Nel § 2 si chiede la soppressione delle parole « Nisi peculiaris ... concessa fuerit », per le ragioni esposte da Mons. Segretario e perché ciò si fa rarissimamente.

Il quarto Consultore: Propone di dire « facultas discedendi » invece di « indultum ». Quanto al § 2 dubita che si possa dire « sic et simpliciter » che la riserva alla Santa Sede sia il miglior rimedio: di fatto sono state concesse dispense, anche « ab oneribus sacerdotalibus », con grande facilità. Se si mantiene la riserva, sarebbe desiderabile che si determinino bene quali siano le cause gravi in base alle quali il competente S. Dicastero dovrà procedere.

Il Card. Presidente: Fa notare che ciò è forse avvenuto perché per anni si è guardato di più al bene dei singoli (per misericordia nei casi pietosi) che al bene comune. Le esperienze però che si sono avute — soprattutto il generale indebolimento della fedeltà alla propria vocazione — consigliano adesso di seguire un criterio più rigido. Perciò è favorevole a mantenere la riserva alla Santa Sede della concessione della dispensa.

L'ottavo e il decimo Consultore: Concordano con la convenienza della riserva alla Santa Sede, e con le altre osservazioni fatte da Mons. Segretario.

Seduta del 5 marzo 1980

Si ritorna all'esame del can. 71, § 2.

Mons. Segretario: Propone di dire in fine: « ..., nisi ob neglegentiam Instituti vel ob laborem in Instituto peractum infirmitas contracta sit ».

Il secondo Consultore: Suggerisce di evitare l'espressione « neglegentia Instituti », ed adoperare invece una formula più generica: « ob causam Instituti ».

Il quinto Consultore: Come causa di dimissione non si dovrebbe ammettere la malattia contratta dopo la professione. Cause giuste che dipendano principalmente da una tale malattia non giustificherebbero la dimissione. Se non dipendono principalmente dalla malattia, anche se si aggiungano ad essa, e tali cause sono gravi e dannose per il bene dell'Istituto, si potrebbe giustificare la non ammissione « ad professionem renovandam vel ad perpetuam emittendam ».

Il sesto Consultore: Le difficoltà maggiori riguardano le malattie psichiche, che spesso precedono, nella loro origine, l'ammissione nell'Istituto. Propone: « salvis caritate et iustitia in casu infirmitatis physicae aut psychicae quae reddit sodalem ineptum ad vitam in Instituto ducendam ».

Si domanda ai Consultori se, salva la possibilità di cambiare poi la formula, dopo eventuali ripensamenti, si possa dire: « ... nisi ob

negligentiam Instituti vel ob laborem in eo peractum infirmitas contracta fuerit ».

Accettata questa proposta, si propone il seguente testo che la S. Congregazione per i Religiosi suggerisce di aggiungere nello schema, in analogia con il n. 38 dell'Istruzione « Renovationis causam ». Sarebbe il § 3 del can. 71 od un nuovo canone.

« Candidatus qui, expleto novitiatu vel durantibus aut expletis votis temporariis, legitime Institutum dereliquerit, a Superiore supremo readmitti potest sine onere repetendi novitiatum si tempus absentiae triennium non superaverit.

Superioris competentis erit determinare congruam probationem praeviam professioni temporariae et tempus votorum ante professionem perpetuam, salvo semper can. 79 ».

Mons. Segretario: Preferisce di non mettere la limitazione « si tempus absentiae triennium non superaverit »; basterebbe la formula « congruam probationem praeviam » di cui alla riga 5.

Il secondo Consultore: Si aggiunga « a Superiore supremo de consensu sui consilii ... ».

Il quinto Consultore: La norma potrebbe riguardare anche i professi perpetui; basterebbe dire « ... expleto novitiatu vel post professionem, legitime Institutum dereliquerit ... ».

Il Relatore: Pensa che non si debba estendere la norma ai sodali dimessi dall'Istituto.

Il quarto Consultore: È dell'opinione che il canone non sia necessario, perché questa possibilità di riammissione è già garantita nei canoni precedenti.

Il sesto Consultore: Non si riservi questa facoltà al Superiore supremo, ma semplicemente al Superiore maggiore. (Il secondo e il quinto Consultore fanno notare che qui l'accento è messo nella frase « sine onere repetendi novitiatum », che sottrae questo tipo di ammissione al Superiore maggiore e lo riserva al Superiore supremo).

Si fa ancora una breve discussione in merito ed alla fine si domanda ai Consultori se si debba dire:

« Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab Instituto egressus fuerit, a Superiore supremo de consensu sui consilii readmitti potest sine onere repetendi novitiatum; eiusdem Superioris erit determinare congruam probationem praeviam professioni temporariae et tempus votorum ante processionem perpetuam praemittendum, ad normam cann. 77 et 79 » (schematis definitivi) (placet 8).

Questo canone andrebbe come can. 71 bis.

Si ritorna all'esame del can. 72 proposto dal Relatore.

Il nono Consultore: Preferisce anche la formula negativa e la riserva alla Santa Sede della dispensa dai voti perpetui.

Il quinto Consultore: I §§ 1-2 si potrebbero riassumere in un unico testo: « In Institutis iuris pontificii reservatur Sanctae Sedi concessio indulti saecularizationis professo perpetuo, gravibus de causis et audito Supremo Moderatore cum suo consilio. In Institutis iuris dioecesani idem indultum concedere potest Episcopus dioecesanus domus assignationis ».

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) prendere come base la formula del Relatore (placet 7);

2) dire: « § 1. Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab Instituto ne petat nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat Supremo Instituti Moderatori, qui eam una cum voto suo eiusque consilii Auctoritati competenti transmittat.

§ 2. Huiusmodi indultum in Institutis iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur; in Institutis vero iuris dioecesani eamdem dispensationem etiam Episcopo dioecesano domus assignationis » (placet 7).

Si ripropone la questione della situazione dei sodali dispensati « a votis perpetuis » che siano chierici. Mons. Segretario ripete le ragioni già esposte circa la necessità di non concedere l'indulto « nisi prius Episcopus inveniat qui ... ». Il secondo Consultore — come anche il Relatore — non crede opportuna questa limitazione, anche se di fatto la S. Congregazione non concede quasi mai l'indulto di secolarizzazione senza che sia adempiuta questa condizione previa. Risponde Mons. Segretario che se questa è la prassi, ancora si giustificherebbe di più la codificazione della predetta norma per evitare situazioni giuridicamente anomale riguardo all'insieme della normativa canonica.

Si fa ancora una breve discussione in merito ed in fine si domanda ai Consultori se si debba condizionare l'indulto di secolarizzazione al fatto che si sia prima trovato il Vescovo benevolo che lo riceva (placet 7).

Poi si vedrà, dopo ulteriore riflessione, con quali modalità potrà essere ricevuto, se cioè sarà « definitive », « ad experimentum », od anche « ad ministerium exercendum ».

Si ritorna all'esame del can. 72, § 3 e il Monsignor Segretario ripropone la seguente formula emendata, che sarebbe can. 72 bis:

« Indultum discedendi legitime concessum et sodali notificatum ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis ».

Il quinto Consultore: Propone: « Indultum saecularizationis intra decem dies a recepta notificatione formaliter non reiectum, praesumitur acceptatum ideoque sodalis dispensatus manet a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis ».

Si domanda ai Consultori se si possa accettare come § 3 la formula proposta da Mons. Segretario (placet 7).

Seduta del 6 marzo 1980

Mons. Segretario: Tornando al testo del can. 72 bis, ieri approvato, fa presente la convenienza di tener conto del carattere grazioso dell'atto, e perciò della possibilità del professo di ritrattare la propria volontà prima della comunicazione dell'indulto.

Su questo concetto sono concordi anche altri. Tuttavia il secondo Consultore ricorda l'osservazione fatta dalla S. Congregazione per la non aggiunta di una clausola di accettazione; comunque se si volesse aggiungere, si dica soltanto « nisi ante communicationem sodalis petitionem retractaverit ».

Il quinto Consultore: Fa notare che ci vuole sempre un atto formale di accettazione da parte del soggetto.

Mons. Segretario: Propone il seguente emendamento del canone: « ... notificatum, *nisi in actu notificationis ab ipso sodali reiectum fuerit,* ipso ... » (placet 6; non placet 2).

Si ritorna al caso dei dispensati « a votis perpetuis » che siano sacerdoti. Mons. Segretario propone di dire: « *Si sodalis sit sacerdos indultum non conceditur priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat* ».

Il terzo Consultore: Si dichiara d'accordo con la necessità di richiedere questa condizione previa. Aggiunge che, se non contemplato nel « De Populo Dei », converrebbe precisare il termine dell'esperimento; per esempio « transacto triennio ». Inoltre si propone di dire: « ... recipiat. *Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit* » (placet 7).

Il Relatore e il sesto Consultore: Domandano se nel caso di ricusa rimane religioso. (Risponde, Mons. Segretario che ciò dipenderà dalla forma concreta dell'indulto: se è di secolarizzazione immediata, oppure di secolarizzazione soltanto quando il sacerdote sia incardinato in diocesi).

Can. 74

Il testo, che corrisponde al can. 80 dello schema, è il seguente:

« § 1. Sodalis, qui a domo religiosa illegitime abest (cum animo sese subducendi a potestate Superiorum), sollicite (a Superioribus) ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione perseveret.

§ 2. Quod si non redierit, Superior competens procedat, si opus fuerit per edictum, ad duas saltem monitiones canonicas faciendas cum comminatione dimissionis in casu contumaciae (inoboedientiae). Si autem monitiones incassum cesserint, sodalis, transacto tempore a Constitutionibus praescripto post secundam monitionem, quod numquam trimestre brevius esse potest, decreto Supremi Moderatoris de consensu sui concilii ab Instituto dimittatur ».

Mons. Segretario: Bisogna che sia chiara la fattispecie, perché da essa si segue la pena di dimissione; perciò converrebbe conservare nel § 1 le parole tra parentesi. Forse si potrebbe anche accennare a possibili sanzioni da determinare nelle Costituzioni, oppure aggiungere nel diritto penale questa fattispecie di delitto e dire « iusta poena puniatur, non exclusa dimissione ». Riguardo al § 2, meglio non ripetere qui la procedura per la dimissione, della quale si parlerà dopo, ai cann. 75-76.

Circa la « dimissio » fa notare Mons. Segretario che sarebbe conveniente riordinare tutta la materia (ora trattata in 5 canoni diversi), in modo da sintetizzarla in due soli canoni essi riguarderebbero rispettivamente le procedure per i professi di voti temporari e per i professi di voti perpetui. Circa le ammonizioni fa notare che esse tendono a rompere l'incorregibilità, riguardano cioè soltanto le « causae dimissionis » che ammettono questa possibilità, ma nulla significano in altri casi. Ci sono dei delitti (per es.: chi commette un aborto) nei quali il delinquente dopo l'ammonizione si ravvede, fa penitenza, ecc., ma in tali casi quello che conta è il delitto in se stesso: e si deve quindi procedere alla dimissione. In questo senso tutte le fattispecie si debbono ricondurre a due procedure: quando conta la corregibilità e perciò l'ammonizione ha valore, e gli altri delitti in cui essa non ha un significato giuridico agli effetti della dimissione.

Il secondo Consultore: Fa notare che nel § 1 il testo inizia con la fattispecie di fuga, e poi si riferisce piuttosto alla apostasia. Meglio sarebbe che questo canone si riconduca al can. 76 (Mons. Segretario fa notare che nel can. 76 si tratta piuttosto della procedura). Si dovrebbe forse togliere la frase « cum animo sese subducendi ».

Mons. Segretario: Riguardo al § 1 suggerisce che questa fattispecie si tratti insieme al can. 87 dello schema definitivo, dove si parla concretamente dell'obbligo della vita comune.

Il quarto Consultore: Concorda con questo suggerimento. Si conservi poi la frase « cum animo sese subducendi a potestate Superiorum ».

Il quarto Consultore: Pensa sia meglio non unire questo testo al can. 87, perché lì rimarrebbe un testo piuttosto inconcludente.

Il quinto Consultore: Fa alcune considerazioni circa la terminologia da adoperare: « absentia non legitima » da porre tra la « absentia legitima » e la « exclaustratio ». Concorda anche sulla necessità delle sanzioni, perché si tratta di fatto grave, ma sarebbe meglio trattarlo in questo schema e non nel diritto penale, anche perché si possa procedere secondo un processo amministrativo. (Fa notare Mons. Segretario che il fatto di porre questa fattispecie nel diritto penale non significa che si debba sempre trattare di un processo criminale).

Il sesto Consultore: Propone di dire: « Qui sese a vita communi Instituti sub auctoritate Superiorum ducenda subduxerit sollicite ab iisdem ... perseveret ». (Fa notare Mons. Segretario che in tale formula, non si tratta espressamente della « absentia a domo », e ciò è invece necessario).

Il terzo Consultore: Nel § 1 appare conveniente ritenere l'espressione « cum animo sese subducendi a potestate Superiorum »; in fine al § si dica: « perseveret, *congrua paenitentia imposita* », per evitare così che la fattispecie si tratti nel diritto penale e si richiede la via giudiziale. (Mons. Segretario ripete che il fatto di includere nel diritto penale questa fattispecie non significa escludere la via amministrativa, perché nell'attuale diritto penale si concede al giudice una grande potestà discrezionale; si avrebbe inoltre il vantaggio di contribuire così ad evitare che la legislazione sui religiosi appaia come una specie di isola legislativa in mezzo al resto della normativa canonica).

Tutto considerato, si propone di dire come fattispecie da porre nel can. 87, § 2:

« Sodalis, qui a domo religiosa illegitime abest cum anima sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione perseveret » (placet 8).

Si domanda poi ai Consultori se si debba:

1) lasciare semplicemente il testo com'è, senza accennare a sanzioni (placet 5);

2) imporre delle sanzioni (placet 3; si astengono 2).

Si passa poi all'esame dei canoni riguardanti la « dimissio ab Instituto ».

Mons. Segretario: Ricorda quanto aveva accennato in materia, soprattutto riguardo alla convenienza di determinare bene le cause della dimissione, sia che esse si configurino o meno come delitti, e si ponga o meno la necessità delle ammonizioni in vista della corregibilità. Bisogna poi vedere quanto alla procedura se sarà necessario o meno fare due diverse procedure: per i professi temporari e per i professi perpetui.

Seduta del 7 marzo 1980

Si esaminano i canoni « De dimissione ab Instituto », che sono stati preparati, come base di studio, da Mons. Segretario, dal Relatore e dal quarto Consultore.

Tali canoni sono i seguenti:

A)

De dimissione religiosorum (vel: *De dimissione sodalium Institutorum vitae consecratae*)

1. Ob delicta de quibus in cann. 54, 84, 85, 87 et 88 (De sanctionibus) sodalis ab Instituto dimitti debet.

2. Dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, culpabiles, iuridice comprobatae et tales quae incorregibilitatem demonstrent vel in notabile damnum Instituti vertant, uti:

a) ob gravem negligentiam vel contemptum obligationum vitae religiosae (vel vitae consecratae).

b) ob reiteratas, externas et graves violationes votorum (vel sacrorum vinculorum);

c) ob illegitiman absentiam a domo religiosa (vel ab Instituto) per semestre protractam (vel absentiam de qua in can. 87 § 2);

d) ob pertinacem inoboedientiam legitimis praescriptis Superiorum in materia grave;

e) ob grave scandalum sive internum sive externum ob culpabili modo agendi sodalis ortum;

f) ob pertinacem diffusionem doctrinarum ab Ecclesiae Magisterio damnatarum vel ob publicam adhaesionem ideologiis materialismo vel atheismo infectis;

g) ob alias similes causas vel ob alias graves causas a iure proprio Instituti forte determinatas.

3. Si agatur de delictis de quibus in can. 1, Superior Maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo, accusationem atque probationes significet data ei facultate sese defendendi, nisi sodalis, rite vocatus, comparere neglexerit.

Acta omnia a Superiore Maiore subscripta, una cum responsionibus (vel: defensionibus) sodalis scripto redactis et ad ipso sodali subscriptis, Supremo Moderatori transmittantur.

4. In casibus de quibus in can. 2, si Superior Maior, de consensu sui consilii (vel audito suo consilio) censuerit processum dimissionis esse inchoandum:

a) probationes colligat vel compleat;

b) sodalem, scripto vel coram duobus testibus, bis moneat ut de incorregibilitate constet, clare significatis sive causis dimissionis sive comminatione subsecuturae dimissionis et data sodali post singulas monitiones plenam facultatem sese defendendi. Inter primam et alteram monitionem spatium saltem quindecim dies interponatur;

c) si monitiones incassum cesserint et Superior Maior cum suo consilio censuerit defensiones sodalis fundamento carere, post quindecim dies frustra elapsos ab ultima monitione, acta omnia ab ipso subscripta una cum responsionibus sodalis ab ipso sodali subscriptis, Supremo Moderatori transmittat.

5. In omnibus casibus firmum manet semper ius sodalis cum Supremo Moderatori communicandi et illo directe suas defensiones exhibendi.

6. Supremus Moderator, cum voto deliberativo sui consilii, quod saltem quattuor membris ad validitatem constare debet, accurate probationes, argumenta et defensiones perpendat et, si per secretam suffragationem maioritate duarum tertiarum partium id decisum fuerit, decretum dimissionis, expressis saltem summarie motivis, ferat.

Forte addendum: Ad dimissionem sodalis a votis temporaneis etiam causae minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt (Mons. Segretario).

B)

Can. 82

§ 1. Professus sive temporarius sive perpetuus a Supremo Moderatore de consensu sui consilii vel ob gravem causam praesertim scandalosam vel ob infidelitatem in observandis vitae Instituti normis, quae debitis monitionibus, etiam canonicis, incorregibilitatis vel contumaciae notam secumfert.

§ 2. Ad hanc dimissionem decernendam, preater conditiones a iure proprio Instituti requisitas, requiruntur semper causae graves, etiam culpabiles quae saltem in iure proprio iuridice definitae rite comprobatae sunt.

§ 3. Ob gravem causam quae scandalo vel facto delictuoso constituitur, Superior maior necessariis testibus auditis vel documentis allatis hanc dimissionis petitionem inducat oportet atque acta simul cum responsionibus sodalis scripto datis examini Supremi Moderatoris eiusque consilii submittat.

§ 4. In casu continuae infidelitatis seu protractae indisciplinae duae monitiones canonicae scripto datae cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis sunt praemittendae a Superiore maiori competente antequam rem totam examini Supremi Moderatoris eiusque consilii examinare submittat. Inter primam et alteram monitionem spatium saltem quindecim dierum interponatur.

Can. 83

§ 1. Ipso iure tamquam causae dimissionis praeter alia iure proprio definita habentur:

1) apostasia, haeresis et schisma quae publice professae rite comprobantur;

2) matrimonium, etiam civile tantum, contractum vel attentatum;

3) concubinatus aut grave contra castitatem peccatum publicum vel saltem externe comprobatum;

4) publicum delictum de quo (in iure poenali) sub cann. 52, 53, 54, 69 § 2, 70, 71, 72 perpetraverit.

§ 2. His in casibus Superior competens nulla mora interposita probatione facti diligenter colligat, eas sodali ut respondeat proponat atque simul cum eius responsionibus atque suo suorumque consiliariorum voto ad Superiorem Supremum transmittat qui de consensu sui concilii dimissionem decernat.

Can. 84

§ 1. In discernendo dimissionem Supremus Moderator simul cum consilio suo collegialiter procedat. Quo in casu consiliarii sint saltem sex, ita ut deficientibus vel absentibus ordinariis consiliariis, alii ad normam iuris proprii advocentur.

§ 2. In suffragatione secreta saltem duae tertiae partes suffragiorum ad validitatem sunt necessariae.

§ 3. Si de sodali monasterii non foederati agatur, acta ad Sanctam Sedem sunt mittenda ut ipsa discernat.

§ 4. Decretum dimissionis sodali quamprimum communicetur data ei facultate recurrendi intra decem dies a recepta communicatione sive ad Episcopum dioecesanum suae commorationis, si sit Institutum iuris dioecesani, sive ad S. Sedem si sit Institutum iuris pontificii.

§ 5. Recursus effectum habet suspensivum.

Can. 85 (vel 86)

Legitima dimissione ipso facto cessant omnia vincula et vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia.

Can. 86 (vel 85)

In casu gravis scandali exterioris vel gravissimi nocumenti Instituto imminentis sodalis qui culpabiliter egit, statim a Superiore maiore de consensu sui consilii, vel si periculum sit in mora, a Superiore locali ad saeculum remitti potest donec causa ad Superiorem Supremum deferatur qui, si casus fert, acceptis probationibus et sodalis responsis dimissionem discernat ad normam can. 84 (Il quarto Consultore).

C)

Can. 82

§ 1. Delicta de quibus in cann. ..... a religioso sive a votis temporalis sive a votis perpetuis commissa causa sunt dimissionis ab Instituto.

§. 2. Perpetratio aliorum delictorum sive in iure universali recensitorum a Constitutione (iure proprio) constitutorum a religioso facta causa dimissionis esse non potest nisi incorregibilitas aut contumacia in mala voluntate per duplicem saltem canonicam monitionem cum comminatione secuturae dimissionis probata fuerit. Delicta huiusmodi constitui possunt per gravem et diuturnam violationem normarum (magis fundamentalium) iuris proprii Instituti.

§ 3. In quolibet casu processus instituendus est a competenti Superiore Maiore ad normam canonum (de procedura dimissionis religiosorum ab Instituto qui in loco proprio in Libro IV ponendi sunt).

§ 4. Causae dimissionis sodali dimittendo manifestandae sunt, data eidem plena libertate respondendi et sese defendendi. Acta processus simul ac responsiones sodalis scripto exaratae examini Supremi Moderatoris eiusque consilii (iuxta normas procedurae constituti) submittenda sunt. Huic Superiori, de consensu eiusdem consilii, competit decretum dimissionis edere.

Can. 86 (Il quarto Consultore).

Can. 85 (Il quarto Consultore).

(Il Relatore)

Il Relatore: Dobbiamo semplificare ed unificare questo istituto della dimissione. Perciò sembra che non si debbano aggiungere altre sanzioni, né entrare in questioni di procedura.

Mons. Segretario: Nello schema che ho proposto non è contemplato il ricorso contro il decreto di dimissione, perché dobbiamo decidere se il decreto deve essere fatto dal Superiore Maggiore con conferma della S. Congregazione oppure no. Se non ci vuole la conferma della S. Congregazione, allora il religioso dimesso può ricorrere alla S. Congregazione entro 10 giorni. Se invece diciamo che ci vuole la conferma della S. Con-

gregazione, allora si potrebbe pensare di configurare tale conferma come un ricorso obbligatorio contro il decreto (come una specie di appello obbligatorio del difensore del vincolo).

Si esamina la questione delle cause di dimissione, ed il quarto Consultore fa notare che tra dette cause ha lasciato fuori l'eresia, lo scisma e l'apostasia, perché questi delitti vengono già esaminati dal Vescovo e dalla S. Congregazione per la Dottrina della Fede.

Mons. Segretario: Osserva che nel suo schema ha pensato di sviluppare chiaramente le cause, nel supposto che la maggior parte delle Costituzioni non lo farà.

Si leggono nello schema « De sanctionibus in Ecclesia » i delitti descritti nella « Pars Secunda: De poenis in singula delicta », per vedere se oltre i delitti di cui ai cann. 54, 84, 85, 87 e 88, si debbano prendere in considerazione o meno altri delitti.

Sorge qualche dubbio solo se considerare il delitto della profanazione delle Sacre Specie. Ma tutto sommato si esclude anche questo caso, sia perché chi commette questo delitto è un pazzo, sia perché resta piuttosto segreto ed è difficile provarlo.

Il quinto Consultore: Vorrebbe mettere come causa di dimissione tutti i delitti che comportano la dimissione dallo stato clericale, dicendo che la sentenza che porta alla dimissione dallo stato clericale comporta ipso facto la dimissione dall'Istituto religioso.

Mons. Segretario: Osserva che questa norma di una dimissione « automatica » dallo stato religioso sarebbe di poca utilità, perché i processi di dimissione dallo stato clericale sono molto rari.

Riguardo ai delitti le cui fattispecie e relative sanzioni sono stabilite nei cann. 54 (apostata a fide, haereticus vel schismaticus), 84 (clericus matrimonium, etiam civile tantum, attentans), 85 (clericus concubinarius), 87 (qui homicidium patrat) e 88 (qui abortum procurat), non appare alcun dubbio circa la necessità di considerare tali delitti come cause di dimissione.

Il Relatore: Sottolinea l'importanza di includere il can. 88 tra i delitti e tra le cause di dimissione, perché in alcuni luoghi sta venendo meno la sensibilità morale in merito. Tutti concordano.

Mons. Segretario: Pone la questione della necessità di stabilire quali di dette cause comportino la dimissione « ipso facto ». A suo parere, tra di esse devono essere certamente inclusi i delitti configurati ai cann. 54 (apostasia, eresia e scisma) e 84 (chi contrae matrimonio, anche solo civile).

Si ha una breve discussione in merito, ed alla fine viene approvata da tutti la seguente formula:

Can. A

« Ipso facto tamquam dimissus ab Instituto habendus est sodalis qui:

a) a fide catholica publice defecerit;

b) matrimonium contraxerit vel, etiam civile tantum, attentaverit ».

Poi si dovrà stabilire se questo e gli altri canoni riguardanti la « dimissio ab Instituto » si dovranno porre nella parte dello schema riguardante gli Istituti religiosi soltanto, oppure nella parte generale comune a tutti i tipi di Istituti di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici.

Seduta dell'8 marzo 1980

Si continua l'esame dei canoni sulla dimissione. Mons. Segretario propone come *can. B* il seguente testo:

« Religiosus dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 85, 87 et 88 ("De iure poenali") ».

Mons. Segretario: Ricorda che si tratta di delitti tassativamente configurati per i quali l'unica cosa da fare è accertare il fatto e la consapevolezza prima di procedere alla dimissione. Non è una dimissione « ipso facto », e neppure una dimissione a causa di delitti per i quali è da prendersi anche in considerazione la contumacia e l'incorregibilità.

Piace a tutti il testo, e si passa all'esame della terza categoria di cause di dimissione, come appare al n. 2 della proposta fatta da Mons. Segretario:

« Dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, culpabiles, iuridice comprobatae et tales quae incorregibilitatem demonstrent vel in notabile damnum Instituti vertant, uti:

a) ob gravem negligentiam vel contemptum obligationum vitae religiosae (vel vitae consecratae);

b) ob reiteratas, externas et graves violationes votorum (vel sacrorum vinculorum);

c) ob illegitimam absentiam a domo religiosa (vel ab Instituto) per semestre potractam (vel absentiam de qua in can. 87 § 2);

d) ob pertinacem inoboedientiam legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi;

e) ob grave scandalum sive internum sive externum ex culpabili modo agendi sodalis ortum;

f) ob pertinacem diffusionem doctrinarum ab Ecclesiae Magisterio damnatarum vel ob publicam adhaesionem ideologiis materialismo vel atheismo infectis;

g) ob alias similes causas vel ob alias graves causas a iure proprio Instituti forte determinatas ».

Mons. Segretario: Suggerisce di cambiare così l'ordine delle cause *b, a, d, c, f, e, g*.

Il secondo Consultore: Forse meglio mettere a parte la lettera *g*), dicendo ad esempio: « ob alias similes causas etiam in iure proprio statutas ».

Il quarto Consultore: Si potrebbe mettere nell'introduzione del canone; così l'idea della causa grave da trattare nell'introduzione eviterebbe di dover poi ripetere nella specificazione il concetto di gravità: « gravis negligentia », « graves violationes votorum », ecc.

Il quinto Consultore: La specificazione si potrebbe contrarre ed abbreviare in poche righe; per esempio mettendo insieme le cause *a*) e *b*).

L'ottavo Consultore: Sottolinea la necessità di mettere nel diritto comune anche queste cause di dimissione, incluso il grave scandalo, perché nelle Costituzioni degli Istituti religiosi femminili si tende a non dire nulla riguardo alle sanzioni: e ciò favorisce sia l'indisciplina da parte delle religiose che l'arbitrio da parte delle Superiore.

Il terzo Consultore: Nell'introduzione si dovrebbe dire « graviter culpabiles ». (Fa però notare Mons. Segretario che non tutte le cause elencate si identificano con la nozione di delitto; se si introduce la nozione di colpevolezza, si cambia la fattispecie. Nella formula appare conveniente distinguere due cose: la gravità oggettiva della causa e la colpevolezza).

Il secondo Consultore: Manterrebbe l'introduzione com'è senza richiedere la colpevolezza in senso stretto; basta che la persona sia oggettivamente responsabile del fatto.

Il quarto Consultore: Dire che le cause siano « graviter culpabiles » sarebbe una buona limitazione giuridica per evitare l'arbitrio. Per queste cause poi è previsto che vi siano due monizioni: se la persona persevera, diventa veramente colpevole.

Il decimo Consultore ed altri preferiscono anche che si dica « graviter culpabiles ».

Il quinto Consultore: Preferisce la formula com'è. (Concordano anche il primo e il sesto Consultore).

Mons. Segretario: Propone di dire « graviter imputabiles » oppure « graves et imputabiles », per salvare il principio giuridico che la pena non può essere inflitta se non c'è l'imputabilità grave.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) dire « ... sint *graviter imputabiles,* iuridice ... » (placet 3);
2) dire « ... sint *graves, imputabiles* » (placet 6);
3) dire « comprobatae, *una cum incorregibilitate* » (placet 7);
4) sopprimere, perché è supposto « in notabile damnum Instituti vertant » (placet 7).

Si passa all'esame concreto delle cause elencate nel testo:

Circa la a)

Il terzo Consultore: Propone di dire « ob gravem contemptum obligationum substantialium vitae religiosae ».

Il quarto Consultore: Preferisce dire « ob continuam negligentiam et gravem contemptum ... ».

Il quinto Consultore: Osserva che di fatto la negligenza abituale contiene l'idea del « contemptum ».

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) dire « ob habitualem negligentiam obligationum substantialium vitae religiosae » (placet 9);
2) sopprimere « vel contemptum » (placet 6);
3) per sostituire la parola « substantialium » (che potrebbe subire interpretazioni arbitrarie) dire: « ob gravamen et habitualem negligentiam obligationum vitae religiosae » (placet 9).

Mons. Segretario: Propone, attesa la mancanza di tempo, di fissare i punti più sostanziali; in base ad essi la Segreteria farà la proposta concreta dei testi, che verranno inviati ai Consultori perché facciano le loro eventuali osservazioni prima della prossima sessione di studio.

Riguardo alle cause: Tutti i Consultori sono già d'accordo.

Riguardo alla procedura: Seguire quella accennata dal Relatore nella sua proposta, e che è pure tenuta nei nn. 3, 4 e 5 dello schema proposto da Mons. Segretario.

Riguardo al modo di procedere del Supremo Moderatore: Introdurre il concetto di processo collegiale (« collegialiter procedat ») con un numero determinato di consiglieri (quattuor saltem membris »);

perciò, procedura « ad modum tribunalis », e con richiesta di una maggioranza assoluta; in questo caso il Superiore Supremo vota con il consiglio, proprio perché si procede « ad modum tribunalis » e con voto segreto.

Aggiungere la clausola « etiam causae minoris gravitatis sufficiunt », come per i professi di voti temporari.

Richiedere la conferma della Santa Sede. Dire che il decreto non avrà forza se non confermato dalla Santa Sede. Oppure obbligare « ad validitatem » che nel decreto « expressis verbis » si esprima la possibilità di ricorso alla Santa Sede entro 10 giorni e con effetto sospensivo.

In favore di questa seconda norma si dichiarano Mons. Segretario, il Relatore e il primo, il quarto, il sesto e il nono Consultore. È pure favorevole il terzo Consultore, ma soltanto per i grandi Istituti; per gli altri si dovrebbe richiedere la conferma del decreto da parte della Santa Sede.

In favore della prima norma si dichiarano il secondo, il quinto, l'ottavo e il decimo Consultore.

La maggioranza, pertanto, approva la seconda formula, per garantire tutti i gradi del ricorso, includendo però, anche per gli Istituti di diritto diocesano, la possibilità del membro di ricorrere direttamente alla Santa Sede, senza l'istanza previa del Vescovo diocesano.

Il terzo Consultore: Propone una soluzione intermedia: conferma del decreto da parte della Santa Sede « nisi in Constitutionibus aliter statuatur ».

Il Card. Presidente: Fa notare i disagi che nel caso dei numerosi Istituti piccoli potrebbe produrre la seconda formula, incluso il moltiplicarsi dei ricorsi alla Santa Sede. Perciò consiglia di approfondire ulteriormente la questione.

Si domanda ai Consultori, come sentenza orientativa:

1) se non si debba richiedere la conferma della Santa Sede (placet 6);
2) se si debba richiedere (placet 4);
3) se si debba richiedere « nisi in Constitutionibus aliter statuatur » (placet 5).

Si conclude così la 10ª sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».